



COMUNE DI ERCOLANO
Provincia di CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI
(NA)

Nota integrativa

al bilancio
2020/2022

Definizione

Il bilancio di previsione è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nel Documento Unico di Programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale (al tesoriere sono trasmesse solo le informazioni relative al bilancio annuale, costituite dai residui alla data di avvio dell'esercizio e dagli stanziamenti relativi al primo esercizio, completi delle articolazioni previste nello schema di bilancio).

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- politico-amministrative in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate.
- informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario della amministrazione.

La presente nota Integrativa al Bilancio di Previsione è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione e il bilancio, Allegato 4/1 al D.lgs 118/2011 e dell'art.11 comma 5 del D.Lgs 118/2011 e contiene i seguenti elementi:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
3. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
4. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
5. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

6. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
7. l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
8. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
9. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Il bilancio di previsione del periodo 2020/2022 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011.

I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione 2020/2022 rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio, nonché il principio contabile di competenza finanziaria potenziata.

1. Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2020-2022 sono state formulate sulla base del trend storico, della normativa, delle basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e delle modifiche legislative introdotte.

1.1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, sono previste nel Bilancio di previsione 2020/2022 con i seguenti stanziamenti

ENTRATE TRIBUTARIE				
Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
34.874.715,68	33.398.981,00	33.082.886,80	33.087.886,80	33.087.886,80

Di seguito si riportano i criteri adottati per la formulazione delle principali entrate tributarie:

A. Imposta municipale propria

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 all'art. 1, comma 738 ha stabilito che, a decorrere dal primo gennaio dell'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è abolita, con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui era componente, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

Il legislatore, pertanto, sopprimendo il tributo TASI, ha riscritto la disciplina dell'IMU (imposta municipale propria) lasciando inalterata quella afferente la TARI.

La "nuova" IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1, commi 739 - 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in particolare, al comma 780, il legislatore ha stabilito che restano ferme le disposizioni relative alla vecchia IMU per l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 commi 13 e ss. (ad esclusione del comma 13 bis) e per l'art. 21, nonché l'art. 8 comma 1 e l'art. 9 comma 9 del D.lgs. N. 23/2011. Restano, per quanto non espressamente previsto dal nuovo regolamento, altresì, vigenti le disposizioni statali IMU compatibili con la nuova imposta.

L'art. 1 comma 780 L. 160/2019 stabilisce, infatti, che sono espressamente abrogate le norme relative all'IMU incompatibili con la nuova disciplina nonché quelle relative alla IMU e alla TASI contenute nell'ambito della IUC di cui alla L.147/2013.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2020 non essendo più in vigore la TASI, vengono meno le ripartizioni del tributo fissate dalla L. 147/2013 tra il titolare del diritto reale e l'occupante, mentre l'IMU continua ad essere dovuta dal solo titolare del diritto reale sull'immobile, secondo le regole ordinarie.

L'ufficio ha quindi predisposto il nuovo regolamento IMU e le nuove aliquote.

TREND STORICO E PREVISIONE DEL PERIODO				
Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
5.010.984,44	5.520.000,00	6.510.000,00	6.520.000,00	6.520.000,00

Tipologia immobile	Aliquote
Terreni edificabili	10,60 per mille
Altri immobili	10,60 per mille
Abitazione principale (cat. A/1,A/8 e A/9) e pertinenze	10,60 per mille

B. Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

La "TARI" è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti. Il relativo gettito deve assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti stessi. Le tariffe sono determinate dal Consiglio comunale sulla base dei costi del servizio individuati e classificati nel piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato dallo stesso Consiglio. Nella commisurazione della tariffa per le singole categorie di utenza, il comune può seguire i criteri determinati dal "metodo normalizzato" di cui al D.P.R. n. 158 del 1999 o, in alternativa, nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", ripartire i costi tenendo conto delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte. Anche nell'ambito della TARI, i comuni, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, possono introdurre agevolazioni ed esenzioni per specifiche fattispecie. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, una tariffa avente natura di corrispettivo.

TREND STORICO E PREVISIONE DEL PERIODO				
Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
9.651.438,05	10.877.000,00	10.877.000,00	10.877.000,00	10.877.000,00

Riguardo al prelievo per il tributo TA.RI, destinato integralmente alla copertura del servizio rifiuti, è previsto il rinvio a fine anno della determinazione delle tariffe e, pertanto, si riscuoterà in base alle tariffe dello scorso anno. L'eventuale scostamento che si dovesse registrare in fase di rideterminazione delle tariffe sarà recuperato in tre anni, come previsto dalla attuale normativa.

C. Addizionale comunale IRPEF

L'addizionale comunale irpef è stata istituita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998. L'aliquota non può eccedere 0,8%, salvo deroghe espressamente previste dalla legge, come nel caso di Roma Capitale, che, a decorrere dall'anno 2011, può stabilire un'aliquota fino allo 0,9%.

A decorrere dall'anno 2007, inoltre, è stata riconosciuta ai comuni la facoltà d'introdurre una soglia d'esenzione dal tributo in presenza di specifici requisiti reddituali: in tal caso, l'addizionale non è dovuta se il reddito è inferiore o pari al limite stabilito dal comune, mentre si applica al reddito complessivo se il reddito supera il limite.

I comuni possono stabilire un'aliquota unica oppure aliquote diverse articolate secondo gli scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF, nonché diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi. L'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale stessa. L'imposta è calcolata applicando l'aliquota fissata dal comune al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili, ed è dovuta solo se per lo stesso anno risulta dovuta l'IRPEF stessa, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

Il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota fissata dal comune per l'anno precedente al reddito imponibile IRPEF dell'anno precedente.

L'allegato 4.2 al punto 3.7 del Dlgs n. 118/2011 stabilisce le modalità con cui vengono accertate le entrate tributarie. Con particolare riferimento all'addizionale comunale Irpef, la prima stesura del principio contabile stabiliva che la stessa era un'entrata accertata per autoliquidazione dei contribuenti, ossia accertata «sulla base delle riscossioni riferibili all'anno precedente effettuate entro la chiusura del rendiconto per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle Finanze attraverso il Portale sul federalismo fiscale». L'articolo 3 del Dm 1° dicembre 2015 recante il terzo aggiornamento agli stessi, cancella la possibilità di utilizzare le stime ministeriali, lasciando applicabile esclusivamente il criterio di cassa. Il 16 dicembre 2015 Commissione Arconet, nell'esaminare la proposta elaborata da Rgs, Anci e Dipartimento delle Finanze, diretta a inserire un nuovo principio contabile in materia di accertamento di entrate tributarie, ha precisato: "L'accertamento della addizionale comunale Irpef, oltre che per cassa, verrà fatto sulla base delle entrate accertate nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente a quello di riferimento, anche se superiore alla somma degli incassi in conto residui e in conto competenza rispettivamente dell'anno precedente e del secondo anno precedente quello di riferimento".

In pratica dal 2016, i Comuni possono iscrivere alla voce Addizionale comunale Irpef E1010116001 un importo pari all'accertato del penultimo anno precedente e comunque non superiore alla somma tra riscossioni in conto competenza di due anni prima e riscossioni in conto residui dell'anno precedente.

TREND STORICO E PREVISIONE DEL PERIODO				
Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2.700.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00

Fascia di applicazione		
Esenzione per redditi fino a euro		7.000,00
Fascia unica		0,80
Da	a	Aliquote
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

1.2. Trasferimenti correnti

I trasferimenti correnti sono finalizzati prevalentemente al finanziamento delle spese correnti. Si distinguono in trasferimenti da amministrazioni pubbliche, trasferimenti correnti da famiglie, trasferimenti correnti da imprese, trasferimenti correnti da istituzioni sociali private, Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo.

TRASFERIMENTO CORRENTI – TITOLO II				
TREND STORICO E PREVISIONE DEL PERIODO				
Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
4.869.780,72	6.315.565,06	13.712.254,06	5.528.239,24	4.786.739,24
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche Tipologia 101				
Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
4.869.780,72	6.260.365,06	13.610.254,06	5.528.239,24	4.786.739,24
Trasferimenti correnti da famiglie Tipologia 102				
Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da imprese Tipologia 103				
Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private Tipologia 104				
Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
0,00	55.200,00	2.000,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Tipologia 105				
Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3. Entrate Extratributarie

Le entrate extratributarie comprendono le fonti di finanziamento del comune che non sono direttamente collegabili alla riscossione di tributi; comprendono, in particolare, i proventi derivanti dalla vendita di beni, dalla vendita e dalla erogazione dei servizi, i proventi derivanti da contribuzioni, eventuali utili di aziende collegate o profitti ricavati dall'erogazione dei servizi pubblici o dall'affitto di beni immobili comunali a soggetti terzi.

TRASFERIMENTO CORRENTI – TITOLO III				
TREND STORICO E PREVISIONE DEL PERIODO				
Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
4.056.236,26	6.846.956,06	5.195.830,60	6.209.231,00	6.209.231,00
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Tipologia 100				
Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2.261.501,43	4.661.956,06	3.491.830,60	4.724.231,00	4.724.231,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Tipologia 200				
Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1.427.071,00	991.000,00	890.000,00	790.000,00	790.000,00
Interessi attivi Tipologia 300				
Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate da redditi da capitale Tipologia 400				
Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti Tipologia 500				
Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
367.663,83	1.194.000,00	814.000,00	695.000,00	695.000,00

1.4. Entrate in conto capitale

Sono le entrate derivanti dalla vendita di beni patrimoniali, dai trasferimenti in conto capitale e dagli oneri di urbanizzazione; le entrate derivanti dalla riduzione di attività finanziarie, le entrate derivanti dal ricorso all'indebitamento. Esse finanziano principalmente le spese in conto capitale (spese per investimenti) . Fanno eccezione le entrate derivanti dalla dismissione dei beni patrimoniali e quelle derivanti dal rilascio dei permessi di costruzione, per le quali la legislazione vigente prevede anche una diversa destinazione.

a) I trasferimenti e i contributi agli investimenti sono previsti sulla base di assegnazioni già concesse o concedibili in virtù di normativa nazionale e/o regionale vigenti. L'effettivo utilizzo delle entrate in conto capitale è, comunque, subordinato alla concreta realizzazione della stesse e previa visto di copertura finanziaria da rilasciare ai sensi dell'articolo 1253, comma 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

b) I proventi delle concessioni edilizie sono previsti in linea con il trend storico.

A partire dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia sono destinati alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di opere di urbanizzazione primaria e secondaria; al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate; a interventi di riuso e di rigenerazione; a interventi di demolizione di costruzioni abusive; acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico; a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico; a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.

Con l'articolo 1 bis del D.L. 148/2017, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 è consentito l'utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione anche per spese di progettazione

c) Le previsioni proventi delle alienazioni patrimoniali sono congrue al valore di mercato degli immobili indicati nel piano delle alienazioni. L'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, impone agli enti territoriali di destinare in via prioritaria, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, all'estinzione anticipata dei mutui e quindi alla riduzione del proprio indebitamento, la quota del 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile e la restante quota a spese di investimento. Qualora nel corso dell'esercizio non si sia provveduto ad estinguere anticipatamente prestiti, la parte non utilizzata deve confluire, in sede di rendiconto, nella parte vincolata dell'avanzo d'amministrazione, in aggiunta all'eventuale quota confluita allo stesso titolo negli esercizi precedenti, e potrà essere utilizzata nel momento in cui l'ente decida di procedere alla estinzione anticipata.

Per completezza di esposizione si fa presente che disposizioni speciali consentono, esclusivamente in via eccezionale, di utilizzare le entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili per finanziarie spese correnti (ad esempio, nelle ipotesi eccezionali previste: dall'art. 255, comma 9, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni - TUEL ove l'ente versi in situazione di dissesto; dall'art. 243-bis, comma 8, lett. g) del TUEL ove l'ente abbia fatto ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale; dall'art. 193, comma 3, del TUEL per la conservazione degli equilibri di

bilancio; dall'art. 2, comma 4, del DM 2 aprile 2015 per il ripiano del maggior disavanzo di amministrazione derivante dal passaggio al nuovo sistema contabile armonizzato)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE– TITOLO IV				
TREND STORICO E PREVISIONE DEL PERIODO				
Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
555.026,42	17.690.210,26	12.837.024,68	7.394.115,00	430.000,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie Titolo V				
Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Prestiti Titolo VI				
Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
113.319,13	5.749.354,11	1.977.217,80	5.096.888,00	550.000,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Le Spese

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2020 - 2022 è stato/non è stato considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato;
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuate in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;

RIEPILOGO SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATI				
		Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
101	Redditi da lavoro dipendente	10.820.156,01	10.777.310,70	10.697.310,70
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	920.000,00	817.067,29	809.067,29
103	Acquisto di beni e servizi	29.571.408,22	23.284.547,09	22.754.547,09
104	Trasferimenti correnti	2.180.537,29	1.164.429,53	1.064.429,53
105	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	1.246.383,00	1.018.500,00	990.000,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	23.500,00	25.000,00	25.000,00
110	Altre spese correnti	6.976.430,98	6.476.761,20	6.456.761,20
100	Totale TITOLO 1	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO SPESE RIMBORSO PRESTITI PER MACROAGGREGATI				
		Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.125.717,80	737.500,00	762.500,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00

405	Fondi per rimborso prestiti	1.624.587,73	0,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO SPESE IN CONTO CAPITALE PER MACROAGGREGATI				
		Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.549.776,39	12.553.503,00	1.042.500,00
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO SPESE INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PER MACROAGGREGATI				
		Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
300	Totale TITOLO 3	0,00	0,00	0,00

3. Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il FCDE é una posta collegata alle entrate, la cui funzione é quella di "precludere l'impiego di risorse di incerta acquisizione. In sostanza esso é un fondo rettificativo, in diminuzione di una posta di entrata, finalizzato a correggere il valore nominale dei crediti dell'ente in relazione alla parte di essi che si prevede di non incassare in corso di esercizio. Per questo motivo, in parte entrata si iscrive il credito al valore nominale (punto 3.3 dell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011), mentre tra le passività si inserisce l'importo di prevedibile svalutazione (art. 46 «Fondo crediti di dubbia esigibilità», del d.lgs. n. 118 del 2011 e punto 3.3 dell'allegato 4/2 del medesimo decreto), il quale viene accantonato proprio al fine di evitare un risultato di amministrazione negativo a seguito delle eventuali minusvalenze derivanti dalla riscossione dei crediti soltanto parziale" (Corte costituzionale, sentenza n. 279/2016).

In altre parole, il FCDE mira ad accumulare risorse sufficienti a coprire le prevedibili insussistenze di crediti, in maniera da prevenire squilibri di bilancio, collegati a crediti la cui riscossione risulti statisticamente improbabile o impossibile. Per raggiungere questo scopo l'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011 al punto 9.2, dispone che "L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità é effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione".

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza + residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l'ultimo anno del quinquennio.

L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'es. n. In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuata assumendo dati extracontabili.

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede, per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

FASE	ENTI	ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO			
		2018	2019	2020	2021
PREVISIONE	Sperimentatori	75 %	85%	95%	100%
	Non sperimentatori				

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

Titolo/Tipologia/Capitolo	DESCRIZIONE
1.101.00008.01-TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDIURBANI PER	Tassa rifiuti solidi urbani Titolo 1 Tipologia 101
1.101.00020-TARES	Tassa rifiuti solidi urbani Titolo 1 Tipologia 101
1.101.00021-TA.RI.	Tassa rifiuti solidi urbani Titolo 1 Tipologia 101
1.101.00003-ACCANTONATO	Imposta di pubblicità Titolo 1 Tipologia 101
1.101.00003-PUBBLICITA' ORDINARIA	Imposta di pubblicità Titolo 1 Tipologia 101
1.101.00008.03-TA.R.E.S. ANNI PRECEDENTI	Lotta all'evasione Titolo 1 Tipologia 101
1.101.00008.03-TA.R.E.S/TARI ANNI PRECEDENTI	Lotta all'evasione Titolo 1 Tipologia 101
1.101.00001.02-ICI -IMU-TASI ANNI PREGRESSI	Lotta all'evasione Titolo 1 Tipologia 101
1.101.00001.02-ICI-IMU.TASI ANNI PREGRESSI	Lotta all'evasione Titolo 1 Tipologia 101
1.101.00001.02-ICI ANNI PREGRESSI	Lotta all'evasione Titolo 1 Tipologia 101
1.101.00008.02-T.A.R.S.U. ANNI PRECEDENTI	Lotta all'evasione Titolo 1 Tipologia 101
3.200.00140-RECUPERI A FAVORE DELL'ENTE A SEGUITO DI SENTENZE	Violazioni al codice della strada 3 Tipologia 200
3.200.00161-VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZESINDACALI ETC.	Violazioni al codice della strada 3 Tipologia 200

3.200.00162-VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA E DEL REGOLAMENTO DI	Violazioni al codice della strada 3 Tipologia 200
3.500.00166.01-INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA INCOLUMITA'CAP.U 1168	Interventi Salvaguardia Titolo 3 Tipologia 500
1.101.00001.06-IMU - ALTRI IMMOBILI	IMU Titolo 1 Tipologia 101
1.101.00001.05-IMU - ABITAZIONE PRINCIPALE	IMU Titolo 1 Tipologia 101

Metodo di calcolo del fondo: **Media semplice dei rapporti annui**

Nelle schede allegate è riportato il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate, di cui si riporta il riepilogo

BILANCIO 2020

DESCRIZIONE	Previsione 2020 di entrata	Importo da accantonare	Importo accantonato
Tassa rifiuti solidi urbani Titolo 1 Tipologia 101	10.877.000,00	3.443.658,20	3.443.658,20
Imposta di pubblicità Titolo 1 Tipologia 101	100.000,00	22.460,00	22.460,00
Lotta all'evasione Titolo 1 Tipologia 101	550.000,00	470.030,00	470.030,00
Violazioni al codice della strada 3 Tipologia 200	860.000,00	453.736,00	453.736,00
Interventi Salvaguardia Titolo 3 Tipologia 500	300.000,00	300.000,00	300.000,00
IMU Titolo 1 Tipologia 101	6.510.000,00	447.237,00	447.237,00
TOTALE	19.197.000,00	5.137.121,20	5.137.121,20

BILANCIO 2021

DESCRIZIONE	Previsione 2020 di entrata	Importo da accantonare	Importo accantonato
Tassa rifiuti solidi urbani Titolo 1 Tipologia 101	10.877.000,00	3.443.658,20	3.443.658,20
Imposta di pubblicità Titolo 1 Tipologia 101	100.000,00	22.460,00	22.460,00
Lotta all'evasione Titolo 1 Tipologia 101	550.000,00	470.030,00	470.030,00
Violazioni al codice della strada 3 Tipologia 200	760.000,00	400.976,00	400.976,00
Interventi Salvaguardia Titolo 3 Tipologia 500	200.000,00	200.000,00	200.000,00

IMU Titolo 1 Tipologia 101	6.510.000,00	447.237,00	447.237,00
TOTALE	18.997.000,00	4.984.361,20	4.984.361,20

BILANCIO 2022

DESCRIZIONE	Previsione 2020 di entrata	Importo da accantonare	Importo accantonato
Tassa rifiuti solidi urbani Titolo 1 Tipologia 101	10.877.000,00	3.443.658,20	3.443.658,20
Imposta di pubblicità Titolo 1 Tipologia 101	100.000,00	22.460,00	22.460,00
Lotta all'evasione Titolo 1 Tipologia 101	550.000,00	470.030,00	470.030,00
Violazioni al codice della strada 3 Tipologia 200	760.000,00	400.976,00	400.976,00
Interventi Salvaguardia Titolo 3 Tipologia 500	200.000,00	200.000,00	200.000,00
IMU Titolo 1 Tipologia 101	6.510.000,00	447.237,00	447.237,00
TOTALE	18.997.000,00	4.984.361,20	4.984.361,20

Fondi di riserva

Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del programma “Fondo di riserva”, è iscritto un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (utilizzo di entrate vincolate) e 222 (ricorso ad anticipazioni di tesoreria) , il limite minimo è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio

Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (minimo 0.45% e massimo 2.0% delle spese correnti iscritte in bilancio), e precisamente:

FONDO DI RISERVA		
Anno	Previsione	%
2020	233.000,00	0.45
2021	215.000,00	0.49
2022	215.000,00	0.5

Facendo l'ente ricorso all'anticipazione di tesoreria è stato necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo, la cui metà dovrà essere comunque riservata a spese indifferibili ed urgenti.

Fondo di riserva di cassa

Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del programma “Fondo di riserva”, gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.

Il limite dello 0,02 per cento delle spese finali, indicato dall'art. 166 comma 2-quater del d.lgs. 267 del 2000 successivamente corretto e integrato, ai fini della determinazione del fondo di riserva di cassa deve intendersi riferito agli stanziamenti di cassa.

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un fondo di riserva di cassa dell'importo di €. 473.000,00, pari allo 0,54.% (minimo 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-quater, del d.Lgs. n. 267/2000.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 è all'attenzione del Consiglio Comunale, e ammonta ad €. 27.354.889,04 .

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2020 prevede l'utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione.

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, "La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- per il finanziamento di spese di investimento;
- per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- per l'estinzione anticipata dei prestiti."

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Le quote del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

Le quote confluite nel risultato di amministrazione presunto elaborato sulla base di dati di pre-consuntivo sono le seguenti:

Risultato di amministrazione al 31/12/2019 (A)	27.354.889,04
--	----------------------

Quote accantonate	
Fondo crediti di dubbia esigibilita' al 31/12 anno precedente	18.206.074,81
Fondo anticipazioni liquidita' DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti(5)	1.624.587,73
Fondo perdite societa' partecipate(5)	0,00
Fondo contenzioso(5)	239.777,94
Altri accantonamenti(5)	0,00
TOTALE	20.070.440,48

Quote vincolate	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	2.648.705,27
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	4.606.767,99
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	15.127,04
Altri vincoli da specificare	0,00
TOTALE	7.270.600,30

Quote di investimento	
Parte destinata agli investimenti	0,00
TOTALE	0,00

Parte Disponibile	
Parte disponibile	13.848,26
TOTALE	13.848,26

Riepilogo utilizzo quote avanzo di amministrazione applicate al Bilancio di Previsione 2020

In via preliminare, si precisa che nel corso del 2020, non è stato applicato avanzo vincolato presunto.

Con la delibera di approvazione del bilancio sono state applicate le seguenti quote di avanzo così destinate:

quote accantonate	1.864.365,67	€ 1.624.587,73 FAL DL 35/2013; € 239.777,94 Fondo Contenzioso
quote vincolate	7.270.600,30	€ 4.606.767,99 mutui; € 15.127,04 (proventi c.d.s. anni precedenti;

		€ 2.648.705,27 (vincoli derivanti da leggi)
--	--	---

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento

Le previsioni di entrata e di spesa in conto capitale sono coerenti con il programma triennale delle dei lavori pubblici.

Gli interventi di spesa in conto capitale, sono riportati nel piano triennale dei lavori pubblici, con l'indicazione del cronoprogramma e con l'indicazione della fonte di finanziamento.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

A seguito della riforma del Titolo V, l'articolo 119 della Costituzione è stato così riformulato “ (I comuni) Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio.” E' quindi introdotto il principio inderogabile del vincolo di destinazione alla contrazione dei debiti che non possono finanziare spesa corrente.

La riforma costituzionale operata dalla legge n. 1 del 2012, oltre ad introdurre il principio del pareggio di bilancio per il complesso delle pubbliche amministrazioni, ha imposto ulteriori vincoli agli enti territoriali in tema di indebitamento che si sovrappongono a quelli fissati dall'articolo 119 della Costituzione.

Con riferimento agli enti locali, il limite massimo di indebitamento è rappresentato dall'incidenza del costo degli interessi sulle entrate correnti. In particolare, le norme dell'articolo 204 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) prevedono che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati interessi, sommati agli oneri già in essere (mutui precedentemente contratti, prestiti obbligazionari precedentemente emessi, aperture di credito stipulate e garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi) non sia superiore al 10% delle entrate correnti (i primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui). Come chiarito dalla norma interpretativa contenuta nell'articolo 16, comma 11, del D.L. n. 95/2012, i suddetti limiti devono essere rispettati nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento.

Entrate	Accertamenti 2018	Accertamenti 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
a)Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	33.344.867,65	34.874.715,68	33.398.981,00	33.082.886,80
b)Titolo 2: Trasferimenti correnti	2.646.154,37	4.869.780,72	6.315.565,06	13.712.254,06
c)Titolo 3: Entrate extratributarie	3.624.789,18	4.056.236,26	6.846.956,06	5.195.830,60
d)Totale entrate correnti (a+b+c)	39.615.811,20	43.800.732,66	46.561.502,12	51.990.971,46
Spese	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
e) Capacità di impegno per interessi (10% entrate correnti)	3.961.581,12	4.380.073,27	4.656.150,21	5.199.097,15
f) Piano dei conti 1.07.05: Interessi su mutui già attivati	971.383,00	896.383,00	818.500,00	790.000,00

g) Piano dei conti 1.07.01: Interessi obbligazionari già attivati	0,00	0,00	0,00	0,00
h) Interessi su mutui da attivare	0,00	0,00	0,00	0,00
i) Contributi in conto interessi mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
l) Ammontare interessi per debiti esclusi dai limiti	0,00	0,00	0,00	0,00
m) Totale interessi (f+g+h-i-l)	971.383,00	896.383,00	818.500,00	790.000,00
Ulteriore capacità di indebitamento(e-m)	2.990.198,12	3.483.690,27	3.837.650,21	4.409.097,15

6. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.